



COMUNE DI BRENTONICO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 12 del 10/03/2020 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice: approvazione modifica regolamento comunale.

L'anno **duemilaventi** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **19:00** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
ALESSANDRA ASTOLFI	Si		CALISSONI SIGFRIDO	Si	
CANALI QUINTO	Si		DOSSI ENRICO		Si
PERENZONI CHRISTIAN	Si		MANZANA ILARIA	Si	
TARDIVO MARIANO	Si		MAZZURANA FABIO	Si	
TOGNI MORENO	Si		MOZZI SILVIA	Si	
TONOLLI IVANO	Si		PASSERINI FILIPPO		Si
CONTI MAURIZIO	Si		RAFFAELLI MASSIMO	Si	
BRUNORI FRANCO		Si	SIMONETTI ROBERTO	Si	
CARPI MARIO	Si		ZENATTI MONICA		Si

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale SARTORI DEBORA.

Il sig. **CALISSONI SIGFRIDO**, in qualità di **Presidente del Consiglio**, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune).

PROSECUZIONE SEDUTA DI DATA 9 MARZO 2020

Relazione.

La Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ha istituito l'imposta immobiliare semplice (IMIS), tributo proprio del Comune che trova applicazione, dal 1° gennaio 2015, in tutti i comuni della Provincia Autonoma di Trento.

La disciplina del tributo è stata modificata dall'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21, (Legge di stabilità provinciale) per l'anno 2016, dall'art. 14 della L.P. 29 dicembre 2016 per l'anno 2017 (legge di stabilità Provinciale) e dall'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 15 (Legge di stabilità Provinciale).

Con deliberazione n. 5 di data 22 febbraio 2018, è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del tributo in attuazione della facoltà concessa al Consiglio Comunale dall'articolo 8 della citata L.P. 14/2014.

In particolare, nell'art. 8, comma 11 del Regolamento, viene disciplinata l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l'applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge provinciale n. 14 del 2014 nonché ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si era stabilito inoltre che:

- a) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

In materia è intervenuto di recente il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, il quale, all'art.10 bis ha abrogato il comma 1-bis, dell'art. 13, del D. Leg.vo 472/97, parificando la disciplina del ravvedimento operoso prevista per i tributi erariali a quella dei tributi locali.

Con la nuova disposizione, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, vengono ampliati i termini di fruibilità dell'istituto del ravvedimento operoso, con l'introduzione del cosiddetto "ravvedimento lungo", utilizzabile dal contribuente fino al ricevimento di una qualsiasi comunicazione da parte dell'Ente impositore (in questo caso il Comune) che dia inizio all'attività di accertamento.

Considerato che l'attuale formulazione dell'art. 8 del vigente Regolamento potrebbe ingenerare nei contribuenti incertezze nell'applicazione, si ritiene di modificare l'articolo stesso, introducendo il comma 12 che rinvia all'applicazione della nuova normativa statale di riferimento in materia, come di seguito indicato:

VIGENTE:

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. La Giunta comunale può individuare modalità integrative o alternative, anche utilizzando gli strumenti elettronici ed informatici interbancari e postali comunque denominati che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 7, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre o termini differenti se più favorevoli per il contribuente.
5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto ad imposta per il tributo dovuto dal titolare di un

PROPOSTA DI MODIFICA:

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. La Giunta comunale può individuare modalità integrative o alternative, anche utilizzando gli strumenti elettronici ed informatici interbancari e postali comunque denominati che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 7, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre o termini differenti se più favorevoli per il contribuente.
5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto ad imposta per il tributo dovuto dal titolare di un

<p>diritto reale soggetto all'imposta, a condizione che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità e i termini di cui all'articolo 7, comma 3, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.</p> <p>7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia, in base ai dati in proprio possesso, ai contribuenti, anche mediante posta elettronica se disponibile e se comunicata dal contribuente, un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Il modello precompilato deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta con l'esplicazione del calcolo effettuato (base imponibile, mesi di possesso, aliquote, detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni) e la data fino alla quale i dati risultano aggiornati; b) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa; c) ulteriori notizie che il Comune ritenga utile fornire. <p>8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.</p> <p>9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi,</p>	<p>diritto reale soggetto all'imposta, a condizione che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità e i termini di cui all'articolo 7, comma 3, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.</p> <p>7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia, in base ai dati in proprio possesso, ai contribuenti, anche mediante posta elettronica se disponibile e se comunicata dal contribuente, un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Il modello precompilato deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta con l'esplicazione del calcolo effettuato (base imponibile, mesi di possesso, aliquote, detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni) e la data fino alla quale i dati risultano aggiornati; b. le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa; c. ulteriori notizie che il Comune ritenga utile fornire. <p>8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.</p> <p>9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi,</p>
---	---

<p>ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.</p> <p>11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l'applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 nonché ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce inoltre che:</p> <p>a) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.</p>	<p>ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.</p> <p>11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l'applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 nonché ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce inoltre che:</p> <p>a) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.</p> <p>12. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'istituto del ravvedimento operoso è applicato sulla base delle disposizioni della normativa statale di riferimento.</p>
---	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la proposta di modifica dell'art. 8 del Regolamento IMIS, riguardante il rinvio con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e con riferimento all'istituto del ravvedimento operoso, al nuovo quadro normativo introdotto dall'art.10bis del D.L.124/2019, convertito in Legge 157/2019;

richiamato il D.M. 13 dicembre 2019 che ha prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, termine che trova automatica applicazione anche agli Enti della Provincia Autonoma di Trento ai sensi del paragrafo 1.5 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020;

vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36, "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 di data 3 maggio 2018, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in particolare

l'articolo 59 rubricato *Convenzioni* del capo VIII di disciplina delle Forme collaborative intercomunali;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 di data 28 aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza/esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2/2018;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina;
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n. 2/2018;

con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di modificare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'art. 8 – del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), come di seguito indicato:

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. *Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.*
2. *La Giunta comunale può individuare modalità integrative o alternative, anche utilizzando gli strumenti elettronici ed informatici interbancari e postali comunque denominati che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento. In tal caso, in occasione dell'invio dei modelli di cui al successivo comma 7, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati.*
3. *Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.*
4. *Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre o termini differenti se più favorevoli per il contribuente.*

5. *I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.*
6. *L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto ad imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta, a condizione che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità e i termini di cui all'articolo 7, comma 3, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.*
7. *Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia, in base ai dati in proprio possesso, ai contribuenti, anche mediante posta elettronica se disponibile e se comunicata dal contribuente, un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Il modello precompilato deve contenere:*
 - d. *l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta con l'esplicazione del calcolo effettuato (base imponibile, mesi di possesso, aliquote, detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni) e la data fino alla quale i dati risultano aggiornati;*
 - e. *le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;*
 - f. *ulteriori notizie che il Comune ritenga utile fornire.*
8. *Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.*
9. *Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*
10. *I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.*
11. *Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l'applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 nonché ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce inoltre che:*
 - a) *la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.*

A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'istituto del ravvedimento operoso è applicato sulla base delle disposizioni della normativa statale di riferimento.

2. di dare atto che le modifiche al Regolamento di cui al punto 1) entrano in vigore al 1[^] gennaio 2020;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e ss.mm.
4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n.0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

Pratica istruita da: Simonetta Dossi

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CALISSONI SIGFRIDO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI DEBORA**

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Parere in ordine alla regolarità tecnica;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter pubblicazione ed esecutività.